



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa dei senatori CASSON e MINEO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2017**

Modifiche agli articoli 56, 57, 58 e 99 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori, attribuzione a tutti gli elettori del diritto di voto per il Senato e abolizione del CNEL

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 dicembre 2016 si è celebrato il *referendum* sulla proposta di riforma costituzionale «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».

Con una percentuale di notevole rilievo, gli italiani hanno bocciato quella proposta di riforma costituzionale, accogliendo i forti dubbi e critiche di quanti ne avevano rilevato, tra l'altro, incongruenze, contraddizioni e assurdità sistemiche.

Peraltro, alcune disposizioni di quella proposta, frutto di periodiche e pur datate discussioni anche parlamentari, erano e sarebbero ancora meritevoli di approvazione. Tra queste, va certamente ricordata la riduzione del numero dei parlamentari, di entrambe le Camere, già proposta in sede emendativa durante i lavori sia in Commissione Affari costituzionali sia in Assemblea plenaria del Senato, proposta però sempre rifiutata dal Governo in carica.

Come ben ricordato in altra proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 1832, «Norme in materia di prevenzione dei conflitti d'interessi dei parlamentari e dei titolari di cariche di Governo» primo firmatario Civati), la nostra Costituzione ha bisogno di un aggiornamento su singoli punti, specificamente individuati in base a esigenze reali di funzionamento delle istituzioni, anche a seguito di un confronto con i cittadini. Non c'è dubbio che, tra questi punti, quello più condiviso e soprattutto maggiormente promesso agli elettori durante la campagna elettorale all'esito della quale sono state

elette queste Camere, è la riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Anche in un quadro comparato, le nostre Camere risultano in certa misura sovradimensionate e l'ampiezza dei consessi (e soprattutto di quello della Camera dei deputati) rende probabilmente talvolta meno agevole il lavoro e finisce per deresponsabilizzare alcuni. Naturalmente non bisogna farsi prendere la mano dall'antipolitica, che considera i componenti delle due Camere soltanto un aggravio, un costo, perché questo porterebbe a una riduzione potenzialmente senza limiti che nuocerebbe gravemente alla rappresentanza. Peraltro, la questione del costo dei parlamentari - come noto - attiene più alla questione delle indennità, su cui sono già state presentate apposite proposte di legge per la riduzione (tra cui la proposta atto Camera n. 4100), che a quella del numero, che è soprattutto una questione di efficienza e di qualità della rappresentanza, da affrontare, infatti, anche in vista di una riforma elettorale capace di restituire ai cittadini una adeguata rappresentanza. Per questo si ritiene che una rappresentanza adeguata nella Camera dei deputati possa portare i suoi componenti a quattrocentosettanta e conseguentemente - mantenendo la stessa proporzione - i componenti del Senato a duecentotrenta. In questo modo il numero complessivo dei parlamentari risulterebbe di settecento, realizzando con equilibrio (attraverso una riduzione di circa il 26 per cento) uno snellimento utile al migliore funzionamento, certamente in misura maggiore e soprattutto migliore rispetto a quanto proposto con l'ultima proposta di riforma costituzionale, bocciata dagli elettori.

In questo contesto, prendendo atto dell'interesse manifestato nel referendum del 4 dicembre dai cittadini - e soprattutto dai più giovani - per l'elezione a suffragio universale diretto anche dei senatori, si ritiene che non abbia più senso mantenere l'elettorato attivo per la Camera alta solo per coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. Questa età, fissata peraltro quando la maggiore età - e quindi l'elettorato per la Camera dei deputati - era posta al ventunesimo anno, oggi non solo sembra avere poco senso, ma divarica significativamente l'elettorato di due Camere chiamate

generalmente a svolgere le stesse funzioni, rendendo più complicato anche elaborare una legge elettorale potenzialmente capace di restituire risultati omogenei. Anche questa innovazione, quindi, sembra utile a un miglioramento del funzionamento delle Camere e alla ricerca di un sistema elettorale omogeneo, secondo quanto fortemente auspicato anche dal Presidente della Repubblica.

Infine, la sostanziale e comprovata inutilità storica, sociale e politica del CNEL (il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) di cui all'articolo 99 della Costituzione, ne impone la cancellazione.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

*(Riduzione del numero dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento-settanta, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento-settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

## Art. 2.

*(Riduzione del numero dei senatori)*

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentotrenta, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

Art. 3.

*(Attribuzione del diritto di voto per il Senato a tutti gli elettori)*

1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 4.

*(Abolizione del CNEL)*

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.





